



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

REGOLAMENTO

dell'Imposta Provinciale di Trascrizione, Iscrizione ed Annotazione di Veicoli al
Pubblico Registro Automobilistico (I.P.T.)

Ex art. 56 del D. Lgs. 15/12/1997 n. 446.

..

Approvato con Deliberazione Commissario ad Acta n. _____ del _____

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - Oggetto del Regolamento	pag..... 3
Art. 2 - Presupposti dell'imposta e soggetti passivi	pag 3

CAPO II- MODALITA' D'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

Art. 3 - Tariffe	pag..3
Art. 4 - Esenzioni	pag.....4
Art. 5 - Agevolazioni	pag.. 5
Art. 6 - Controlli sulle esenzioni e agevolazioni	pag7
Art. 7 - Termini e modalità di versamento	pag..... 7
Art. 8 - Importi di modico valore.....	pag.....7

CAPO III- MODALITA' DI GESTIONE DELL'IMPOSTA

Art. 9 -Responsabile del procedimento	pag.....8
Art. 10 - Modalità di riscossione... ..	pag 8
Art. 11 - Modalità di versamento dell'imposta	pag8
Art. 12 - Obblighi del soggetto incaricato della gestione dell'imposta	pag8
Art. 13 - Compensi del concessionario.....	pag9
Art. 14 - Ripresentazione di richiesta di formalità	pag9

CAPO IV - RIMBORSI E RECUPERI

Art. 15 - Rimborsi	pag 9
Art. 16 - Recupero e Avvisi di Accertamento	pag 10
Art. 17 - Interessi e sanzioni	pag..... 10
Art. 18 - Riscossione coattiva	pag.....11
Art. 19 - Ravvedimento del contribuente	pag 11
Art. 20 - Fornitura di dati, statistiche, elaborati	pag..... 11

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21 - Norme finali	pag.....11
------------------------------	------------

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di riscossione, liquidazione, contabilizzazione e relativi controlli, nonché l'applicazione delle sanzioni dell'Imposta Provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione (I.P.T.) dei veicoli richieste al Pubblico Registro Automobilistico istituita, in attuazione del disposto dell'art. 56 del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446, con Deliberazione di Consiglio provinciale n. 168 del 28/12/1998.
2. L'imposta si applica sulla base della vigente disciplina di legge e secondo le norme del presente regolamento, adottato ai sensi dell'art 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n.446.

Art. 2

Presupposti dell'imposta e soggetti passivi

1. L'imposta è dovuta, per ciascun veicolo, al momento della richiesta di ogni formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione presentate al P.R.A. o all'Organo che ne svolge le funzioni;
2. Quando, per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto, debbano eseguirsi più formalità di natura ipotecaria e dovuta una sola imposta (comma 2 dell'articolo 56 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n.446).
3. I soggetti passivi dell'imposta sono:
 - l'acquirente del veicolo, ai sensi degli articoli 93 e 94 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
 - il soggetto nell'interesse del quale viene compiuta l'iscrizione, la trascrizione o l'annotazione;
 - in caso di locazione finanziaria il soggetto passivo è il locatario e li gettito va alla Città Metropolitana (ex Provincia) ove ha la sede legale o residenza il locatario.
4. I motocicli di qualsiasi tipo non sono soggetti all'imposta, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dal Decreto Ministeriale 27 novembre 1998, n.435, ad eccezione dei motoveicoli previsti dall'articolo 5, comma 1, lettera c), del presente regolamento.

In caso di fusione tra società esercenti attività di locazione di veicoli senza conducente, le iscrizioni e le trascrizioni già esistenti al Pubblico Registro Automobilistico relative ai veicoli compresi nell'atto di fusione conservano la loro validità ed il loro grado a favore del cessionario. senza bisogno di alcuna formalità o annotazione (comma 6, articolo 56, del D. Lgs. 15 dicembre 2007 n. 446).

CAPO II - MODALITA' D'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

Art.3

Tariffe

1. L'imposta sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste

al P.R.A. (o Organo competente) è applicata sulla base di apposite tariffe determinate con un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

- 2 Le misure delle tariffe di cui al comma precedente possono essere aumentate dalla Città Metropolitana , mediante atto deliberativo, entro i limiti stabiliti dalla legge.
- 3 Nei casi in cui sia stata omessa la trascrizione di un atto d'acquisto, le successive trascrizioni o iscrizioni non producono effetto in conformità a quanto previsto dall' articolo 2688 del Codice Civile concernente la continuità delle trascrizioni. Alle formalità richieste, ai sensi e per gli effetti del citato articolo del Codice Civile, si applica un'imposta pari al doppio della relativa tariffa. Nel caso in cui il secondo soggetto acquirente abbia i requisiti per beneficiare dell'esenzione dall'imposta, questi deve comunque versare in nome e per conto del precedente acquirente un'imposta pari al valore ordinario della relativa tariffa.
- 4 Le tariffe sono deliberate entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
- 5 Nel caso in cui le tariffe da applicare siano deliberate nel corso dell'esercizio, in conformità a quanto previsto dal comma 4, le eventuali differenze d'imposta dovute ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006; n. 296, devono essere corrisposte dal soggetto passivo di cui al comma 3 dell'articolo 2 del presente regolamento, nel termine di 60 giorni dalla richiesta da parte della Città Metropolitana. I versamenti integrativi in esame non sono soggetti a sanzioni, nè a interessi, se pagati entro il termine di cui sopra.
- 6 In caso di mancata approvazione delle tariffe entro il termine di cui al comma 4 del presente articolo, le stesse si intendono prorogate di anno in anno.
- 7 La Città Metropolitana notifica, entro dieci giorni dalla data di esecutività, copia autentica della deliberazione modificativa, delle misure dell'imposta, al competente Ufficio provinciale del P.R.A. e al soggetto che provvede alla riscossione per gli adempimenti di competenza.
- 8 Entro 30 giorni dalla data di esecutività, la deliberazione di cui al precedente comma deve essere comunicata al Ministero dell'Economia e delle Finanze e deve essere resa pubblica secondo quanto previsto dalla legge.

Art. 4

Esenzioni

1. Sono esenti per legge dal pagamento dell'imposta le formalità aventi per oggetto gli atti di natura traslativa o dichiarativa riguardanti:
 - a) soggetto disabile con ridotte od impedito capacità motorie permanenti in possesso di patente speciale e veicolo adattato alla guida a lui intestato o intestato al soggetto cui è fiscalmente a carico (articolo 8 legge n. 449/1997, articolo 3 D.M. 435/98, art. 1, comma 36 legge n.296/2006);
 - b) soggetto disabile con ridotte od impedito capacità motorie permanenti con veicolo adattato al trasporto a lui intestato o intestato al soggetto cui è fiscalmente a carico (articolo 8 legge n.449/1997, articolo 3 D.M. 435/98, art. 1, comma 36 legge n. 296/2006);
 - c) soggetto disabile con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetto da pluriamputazioni, trasportato, senza obbligo di adattamento del veicolo a lui intestato o intestato al soggetto cui è fiscalmente a carico (articolo 30, comma 7, legge n. 388/2000, art. I, comma 36 legge n. 296/2006);
 - d) soggetto disabile con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il

riconoscimento dell' indennità di accompagnamento a lui intestato o intestato al soggetto cui è fiscalmente a carico, senza obbligo di adattamento del veicolo (articolo 30, comma 7 legge n. 388/2000, art. I, comma 36 legge n. 296/2006);

e) soggetti autorizzati al commercio di mezzi di trasporto usati nel caso in cui detti mezzi siano destinati alla vendita (articolo 56, comma 6 D. Lgs n. 446/1997);

f) le cessioni di mezzi di trasporto usati a seguito di esercizio di riscatto da parte del locatario a titolo di locazione finanziaria (art. 56, comma 6 D. Lgs. n. 446/1997, modificato dall'art. 1, c. 165 della legge 147/2013);

g) procedimenti di competenza del giudice di pace che non eccedono euro 1.033,00.= (modico valore - articolo 46, legge 21 novembre 1991, n. 374 e Risoluzione MEF n. 49/E del 17 aprile 2000);

h) aziende e istituti di credito o loro sezioni o gestioni che esercitano (in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative) il credito a medio e lungo termine nei confronti di operazioni di finanziamento (articolo 15, DPR 29 settembre 1973, n. 601 e Risoluzione MEF n. 49/E del 17 aprile 2000);

i) operazioni di acquisto di veicoli effettuate da associazioni di volontariato, purché diverse dalle successioni e dalle donazioni (articolo 8, comma 1 legge n. 266/1991, n. 266 e Risoluzione MEF n. 49/E del 17 aprile 2000);

l) acquisto di veicoli provenienti da donazioni, attribuzione di eredità o di legato a favore delle associazioni di volontariato costituite esclusivamente per fini di solidarietà (articolo 8, comma 2 legge n. 266/1991);

m) procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di separazione tra i coniugi (articolo 19 legge n. 74/1987 e Risoluzione MEF n. 49/E del 17 aprile 2000);

n) trasferimenti a favore di aziende speciali o di società di capitali effettuati dai Comuni, dalle Province e dai Consorzi fra tali enti (articolo 118 D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.);

o) cancellazione dell'ipoteca legale e convenzionale (per le formalità relative ad ipoteche iscritte dal 29.1.2009 - art. 3, c.13/bis D.L. n. 185/2008 convertito nella legge n. 2/2009);

p) le operazioni di acquisto di veicoli effettuate dalle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale - ONLUS, di cui all'articolo 10 del D.Lgs n. 460/1997 (articolo 21, D.lgs n. 460/1997);

q) le operazioni di acquisto di veicoli effettuate dalle istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato (ex IPAB) (articolo 4, comma 5 del D. Lgs. n. 207/2001);

r) qualsiasi altra eventuale esenzione prevista dalla legge.

Art. 5

Agevolazioni

1. Per le formalità relative alle sottoindicate tipologie di veicoli l'imposta è dovuta nelle misure a fianco di ciascuna riportate:

- a) autoveicoli muniti di carta di circolazione per uso speciale (e rimorchi destinati a servire detti veicoli), sempre che non siano adatti al trasporto di cose: misura di un quarto ai sensi dell'articolo 56, comma 6, del D. Lgs. n. 446/97;

b) rimorchi ad uso abitazione per campeggio e simili: misura di un quarto ai sensi dell'articolo 56, comma 6, del D. Lgs. n. 446/97;

2. per le formalità aventi ad oggetto i veicoli costruiti da almeno trent'anni; euro 51,65 per gli autoveicoli ed euro 25,82 per i motoveicoli. Sono esclusi quelli adibiti ad uso professionale (art. 63 della legge 342/2000) L'uso non professionale deve essere dichiarato con apposita autocertificazione, alla quale deve essere allegato il Certificato di Rilevanza Storica (CRS) rilasciato da uno dei Registri Storici (ASI – Storico Lancia – Italiano Fiat – Italiano Alfa Romeo – Storico FMI) con conseguente annotazione sulla Carta di Circolazione.
3. Per le formalità relative agli atti di natura traslativa o dichiarativa riguardanti gli autoveicoli definiti dall'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f) del D. Lgs. n. 285/1992, di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, anche non adattati, intestati ai disabili sensoriali o al soggetto cui sono fiscalmente a carico: imposta ridotta del 90%.

Nella dizione di "disabili sensoriali" si intendono i soggetti individuati dall'articolo 1 comma 2, della legge n. 68/1999 e dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate 30 luglio 2001, n.72.

L'agevolazione è riconosciuta limitatamente ad un solo autoveicolo per ciascun disabile sensoriale avente diritto, ferma restando la possibilità di usufruire nuovamente della stessa, sempre relativamente ad un solo autoveicolo, ove il precedente risulti venduto o cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico.

L'agevolazione decade nel caso di cessione dello stesso veicolo nei primi due anni dall'acquisto, con recupero dell'imposta nella misura ordinaria.

Lo stato di disabilità sensoriale che consente di richiedere e di beneficiare dell'agevolazione deve essere obbligatoriamente dichiarato e documentato, in base alle vigenti disposizioni, in sede di presentazione della formalità al Pubblico Registro Automobilistico.

4. Per le formalità trascritte a seguito di successione ereditaria, in caso di effettuazione di due formalità consecutive, prima a favore di tutti gli eredi, poi a favore dell'unico soggetto che intende intestarsi il veicolo: imposta ridotta del 90% per la trascrizione in favore di tutti gli eredi e del 10% per la trascrizione in favore dell'erede intestatario dell'autoveicolo. In caso di accettazione dell'eredità senza successivo trasferimento e quindi di effettuazione di un'unica formalità, l'imposta è dovuta per intero.

Per beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 3, le formalità relative ai due trasferimenti di proprietà devono essere immediatamente conseguenti l'una all'altra e, in ogni caso, contestualmente presentate al P.R.A. (o altro organo competente) unitamente alla documentazione probatoria del diritto all'agevolazione.

L'agevolazione non si applica nel caso di

- accettazione di eredità senza successivo trasferimento a favore di uno degli eredi;
- rinuncia con atto notarile dell'intera eredità da parte di tutti gli eredi tranne quello che intende intestarsi l'autovettura;
- successivo trasferimento dall' "asse ereditario" ad un soggetto terzo senza che il singolo erede ne sia divenuto prima intestatario.

5. Il Sindaco Metropolitano, annualmente, nel Decreto Sindacale relativo alla misura delle aliquote di IPT applicabili a ciascuna formalità presentata, potrà prevedere agevolazioni e riduzioni nei casi di veicoli ad alimentazione esclusiva o doppia, elettrica a gas metano, a GPL, a idrogeno;

6. Si applica all'imposta ogni altra agevolazione prevista dalla legge.

Art. 6

Controlli sulle esenzioni e agevolazioni

- I. Il soggetto incaricato della gestione dell'imposta è tenuto ad effettuare idonei controlli, anche a campione, in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate, in conformità a quanto previsto dagli articoli 46 e 47 del medesimo decreto, per l'ottenimento delle esenzioni/agevolazioni di cui ai precedenti articoli.

Art. 7

Termini e modalità di versamento

- I. Il versamento dell'imposta per le formalità di prima iscrizione dei veicoli al P.R.A., nonché di contestuali diritti reali, deve essere effettuato entro il termine di 60 giorni dalla data di effettivo rilascio dell'originale della Carta di Circolazione.
2. Il versamento dell'imposta per le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative ai veicoli già iscritti al P.R.A. deve essere effettuata entro il termine di 60 giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata.
3. Per le formalità soggette all'imposta relative ad atti societari e giudiziari, il termine di cui al comma precedente decorre dalla fine del sesto mese successivo alla pubblicazione nel registro delle imprese e comunque entro 60 giorni dall'effettiva restituzione degli stessi alle parti, a seguito dei rispettivi adempimenti. Per atti societari si intendono: la costituzione, la variazione, la trasformazione, il conferimento, la fusione, la scissione e lo scioglimento di società o altri atti previsti dalla legge.

Art. 8

Importi di modico valore

1. Non si procede alla riscossione, al recupero o al rimborso dell'imposta, compresi eventuali sanzioni ed interessi, per importi complessivi pari o inferiori a euro 12,00.= (dodici/00), in relazione ad ogni singola formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione. Tali importi non devono in ogni caso intendersi come franchigia.
2. Nel caso in cui gli importi da riscuotere o rimborsare siano superiori all'importo di cui al comma precedente, si procede alla riscossione o al rimborso dell'intero importo.

CAPO III - MODALITA' DI GESTIONE DELL'IMPOSTA

Art.9

Responsabile del Procedimento

1. Il Dirigente del Servizio preposto alla gestione dell'imposta o un suo delegato, ai sensi dell'art. 5 Legge 241 del 7 agosto 1990, è responsabile dei procedimenti di riscossione, recupero e controllo dell'imposta

Art.10

Modalità di riscossione

1. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta sono effettuate con le modalità di cui all'art. 52, comma 5, del D.Lgs. n. 446/97.
2. Le attività di liquidazione, riscossione e contabilizzazione dell'imposta provinciale di trascrizione ed i relativi controlli, nonché l'applicazione delle sanzioni per omesso o ritardato pagamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 56, comma 4 del D. Lgs. n. 446/97, modificato dall'art. I, lettera t), punto 2 del D. Lgs. n. 506/1999, se non gestite direttamente ovvero nelle forme di cui al comma 5, dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/97, sono affidati allo stesso concessionario del Pubblico Registro Automobilistico.

Art.11

Modalità di versamento dell'imposta

1. L'imposta deve essere corrisposta mediante versamento alla Città Metropolitana o al soggetto incaricato della gestione dell'imposta, ove previsto.
2. L'attestazione di avvenuto versamento dell'imposta dovuta va presentata al Pubblico Registro Automobilistico insieme agli altri documenti e certificazioni prescritti dalle vigenti disposizioni in materia per la richiesta delle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli.
3. L'attestazione di avvenuto versamento dell'imposta deve riportare la causale delle somme dovute a titolo di imposta con indicazione dei dati per ciascuna formalità, sulla base del modello predisposto dal soggetto incaricato della gestione dell'imposta, sentito il P.R.A. (o altro Organo che ne svolge le funzioni)

Art.12

Obblighi del soggetto incaricato della gestione dell'imposta

1. Il soggetto incaricato della gestione dell'imposta riversa alla Tesoreria della Provincia, giornalmente, l'imposta riscossa, al netto del compenso, se dovuto, e di eventuali rimborsi spettanti. Il riversamento deve essere effettuato con valuta fissa come concordato tra le parti.
2. Il soggetto incaricato della gestione dell'imposta registra gli introiti effettuati giornalmente per conto della Città Metropolitana, verificando che gli importi riscossi corrispondano alle tariffe vigenti.
3. Il soggetto incaricato della gestione dell'imposta è tenuto a comunicare mensilmente alla Città Metropolitana, nel termine massimo del giorno quindici del mese successivo a quello di riferimento, tramite tabulato cartaceo o supporto magnetico, i dati giornalieri degli incassi comprovanti il titolo della riscossione, il compenso in relazione al servizio svolto, se dovuto, nonché gli estremi dei versamenti effettuati.
4. Il soggetto incaricato della gestione dell'imposta provvederà a conservare ai propri atti le ricevute di versamento a favore della Città Metropolitana da esibire agli incaricati del controllo da parte della Città Metropolitana medesima.

5. Entro il mese di gennaio, il concessionario presenta il rendiconto dei versamenti relativi all'anno precedente, distinti per mese, nonché le eventuali rettifiche intercorse.
6. I documenti di cui sopra sono sottoscritti dal responsabile del soggetto incaricato della gestione dell'imposta.
7. Il soggetto incaricato della gestione dell'imposta, che effettua direttamente rimborsi e recuperi secondo le disposizioni del successivo Capo IV, presenta alla Città Metropolitana appositi riepiloghi mensili e annuali.
8. La trasmissione dei dati di cui ai commi precedenti fra il soggetto incaricato della gestione dell'imposta e la Città Metropolitana avviene, di norma, in via telematica su indirizzi di posta elettronica da concordarsi fra le parti; l'estrapolazione dei dati di cui sopra è effettuata su file compatibile preferibilmente con il pacchetto degli applicativi tipo Open Source.
9. La Città Metropolitana può disporre specifiche verifiche presso il concessionario sulla corretta applicazione e sul corretto versamento dell'imposta utilizzando anche banche dati.

Art.13

Compensi del concessionario

Al soggetto incaricato della gestione dell'imposta ACI-PRA, ai sensi di Decreto MEF del 21/03/2013, art. 1 comma3, pubblicato nella G.U. n.74 del 28/03/2013, in vigore dal 2/4/2013, non compete compenso.

Art.14

Ripresentazione di richiesta di formalità

1. Nel caso di ripresentazione di richiesta di formalità precedentemente rifiutata dal P.R.A., non si fa luogo ad ulteriori riscossioni salvo che la richiesta non sia stata precedentemente rifiutata per insufficiente versamento.
2. Per i versamenti o integrazioni dell'imposta effettuati oltre i termini stabiliti dall'articolo 7, si applicano le sanzioni previste dal successivo articolo 17 del presente regolamento.

CAPO IV - RIMBORSI E RECUPERI

Art.15

Rimborsi

1. L'istanza di rimborso dell'Imposta Provinciale di Trascrizione deve essere presentata per iscritto dal contribuente o da chi abbia richiesto la formalità, se soggetto diverso dal contribuente, purché munito di delega scritta rilasciata dal contribuente stesso.
2. L'istanza di rimborso deve essere inoltrata alla Città Metropolitana o al soggetto incaricato della gestione dell'imposta e riguarda:
 - a) le richieste di formalità già presentate e rifiutate dal P.R.A. che non vengono più ripresentate;
 - b) i versamenti in eccesso o non dovuti, ai quali deve essere allegata la fotocopia della nota presentazione.
3. La Città Metropolitana provvede ad effettuare i rimborsi direttamente o ad autorizzare il soggetto incaricato della gestione dell'imposta al rimborso delle somme dovute.
4. Il rimborso è effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

5. A decorrere dalla data del versamento sono dovuti al contribuente gli interessi nella stessa misura determinata come nel successivo articolo 17.
6. La richiesta per l'ottenimento del rimborso delle somme non dovute o versate in eccesso, a pena di decadenza, deve essere presentata entro cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

Art. 16

Recuperi e Avvisi di Accertamento

1. Il soggetto incaricato della gestione dell'imposta provvede altresì alla istruzione delle pratiche ed alla riscossione delle somme dovute per le differenze d'imposta e di eventuali sanzioni a seguito di errori per difetto al momento del versamento da parte dell'utente e da comunicazione alla Città Metropolitana di tali incassi con specificazione della loro causale.
2. Nel caso i recuperi abbiano dato esito negativo, gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, predisposti dalla Città Metropolitana, sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato. Entro lo stesso termine sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie previste dal successivo art. 17. L'accertamento in rettifica dei parziali o ritardati versamenti e l'accertamento d'ufficio degli omessi versamenti sono notificati al contribuente secondo la normativa vigente.
3. Il soggetto incaricato alla gestione dell'imposta garantisce attività di recupero ordinario, ossia derivante da possibili mancati rilievi - da parte di ACI-PRA - di un insufficiente, omesso o tardivo pagamento IPT da parte dell'utente; pertanto, da tale attività sono esclusi i recuperi straordinari, ossia quelli derivanti da eventuali delibere provinciali o determinati da fatti/atti sopravvenuti in momenti successivi all'espletamento della formalità (es.: variazioni tariffarie IPT in corso d'anno con decorrenza retroattiva, rivendita prima dei due anni di veicolo acquistato con esenzione disabile).

Art. 17

Interessi e sanzioni

- I. In caso di mancato o ritardato pagamento dell'imposta o in caso di rimborsi, si applicano gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
2. La sanzione per omesso, ritardato, parziale pagamento dell'imposta è pari al 30% dell'importo non versato ed è disciplinata dal D. Lgs. n. 472/1997 e s.m.i ..
3. La sanzione è dovuta:
 - dal soggetto che ha commesso o concorso a commettere la violazione;
 - dalla persona giuridica nel caso in cui la sanzione sia relativa al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica.

Art.18

Riscossione coattiva

1. Decorsi infruttuosamente i termini stabiliti con l'avviso di accertamento la Città Metropolitana procederà alla riscossione coattiva, o, mediante iscrizione a ruolo, o con altri strumenti che la legge consente.

Art.19

Ravvedimento del contribuente

1. Il contribuente, nel caso di omesso o parziale pagamento dell'imposta, qualora non siano iniziate da parte degli uffici preposti attività di accesso, ispezione, verifiche o altre attività amministrative d'accertamento, può avvalersi dell'istituto del ravvedimento, effettuando contestualmente il versamento dell'imposta dovuta, degli interessi e della sanzione secondo le disposizioni previste dalla legge.

Art. 20

Fornitura di dati, statistiche, elaborati

1. Il soggetto incaricato della gestione dell'imposta è tenuto, su richiesta della Città Metropolitana, a permettere l'interrogazione degli archivi contabili relativi all'I.P.T. tramite apposito collegamento telematico, anche al fine di costituire l'archivio nazionale dei dati fiscali relativi ai veicoli iscritti al P.R.A. previsto dall'articolo 56, quarto comma, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. A tale riguardo, il concessionario è tenuto a dotarsi di adeguato hardware e software. E' tenuto altresì a fornire lo stesso software alla Città Metropolitana per la consultazione dei dati contabili.
3. Le interrogazioni telematiche potranno essere effettuate senza limiti temporali.
4. Il Concessionario dovrà fornire ulteriori dati di natura statistica di interesse della Città Metropolitana, specificati in apposita convenzione.

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art.21

Norme finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni previste dalla vigente disciplina, in quanto compatibili.
2. Tutti i richiami a norme di leggi vigenti contenuti nel presente regolamento sono da intendersi estesi alle loro successive modificazioni ed integrazioni.
3. Il presente regolamento entra in vigore con efficacia dal 1 gennaio 2023; da tale data è abrogato il Regolamento dell'I.P.T. approvato con deliberazione di Consiglio n. 112/C del 22/12/2015.